



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

Il Sindaco

Salice Salentino, 8 giugno 2018

Racc. a mani

Ai Consiglieri Comunali

Avv. Alessandro Ruggeri
Dott.ssa Silvia Grasso
Sig. Vincenzo Marinaci

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta del 18.05.2018 Prot. Gen 5907

Con specifico riferimento, in ordine al motivo per cui il Comune non ha inteso costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Giuseppe Mangiulli, sentiti i Responsabili del Settore Tecnico e degli Affari Generali si rileva quanto segue:

In data 26.06.2017, il Sig. Giuseppe Mangiulli ha proposto un'istanza di riqualificazione urbanistica, rispetto alla quale il Responsabile del Settore Tecnico ha formalizzato una nota con cui ha demandato la riqualificazione all'adozione del nuovo strumento urbanistico, rilevando che il Consiglio Comunale di Salice Sal.no ha adottato la variante dello strumento urbanistico generale trasmettendo tutta la documentazione alla Regione Puglia per la formalizzazione degli atti di competenza di quest'ultimo.

Rispetto alla fase procedimentale in cui si trovava il procedimento di variante, il Responsabile del Settore Tecnico non avrebbe potuto adottare alcun atto dal contenuto differente, essendo la stessa obbligata a rimanere cautelativamente in attesa della conclusione del procedimento in questione prima di procedere con la riqualificazione dell'area.

Il dato oggettivo è che una volta riconosciuta la inidoneità della citata nota di riscontro adottata ad evasione dell'istanza del Sig. Giuseppe Mangiulli, si era già formato il silenzio sulla stessa censurabile ai sensi dell'art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

In tale situazione in cui è maturato il silenzio-inadempimento, la costituzione in giudizio da parte dell'ente non avrebbe potuto apportare alcuna modifica nè mutare le sorti del giudizio che avrebbe avuto un esito scontato.

In termini pratici, delle due l'una: o il TAR riconosceva la legittimità della nota di riscontro e la riteneva valida ad evadere l'istanza dell'interessato oppure, una volta delegittimata quest'ultima, doveva ritenersi naturalmente formatosi il silenzio con conseguente obbligo dell'amministrazione a provvedere.

Un'eventuale costituzione dell'Ente in seno a tale giudizio, dall'esito scontato, avrebbe addirittura esposto l'Amministrazione Comunale ad una soccombenza delle spese di lite (oltre a necessitare dell'impegno di spesa per il conferimento dell'incarico difensivo), pregiudicando oltremodo la posizione del Comune senza alcun beneficio effettivo.

Tanto chiaramente involge il piano squisitamente procedimentale, da cui è avulsa la successiva scelta dell'amministrazione.

La valutazione dei presupposti fattuali e il bilanciamento degli interessi sottesi, alla luce di quelli che potevano essere i benefici dell'ente, hanno poi spinto il Responsabile del Settore Tecnico a richiedere un atto di indirizzo alla Giunta Comunale, cui i citati presupposti sono stati compiutamente rappresentati.

Non ritengo di dover rappresentare le ragioni dell'assenza di alcuni consiglieri in occasione della adozione della delibera dell'atto di indirizzo di riqualificazione urbanistica nè tantomeno intendo esplicitare considerazioni in ordine alle illazioni sottese nel testo dell'interrogazione.

Da quanto consta poi all'ufficio tecnico non vi sono posizioni identiche a quelle del Sig. Mangiulli sul territorio comunale.

Ciò nondimeno, preme sottolineare che l'adozione di un provvedimento di riqualificazione non può mai costituire un precedente perché sottende ad una valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi che deve essere effettuato, a norma di legge, caso per caso.



IL SINDACO
Antonio Rosato